

## COMUNE di COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Via Sei Novembre, n. 43 – 32040 CANDIDE (BL)  
Tel. 0435 687050 / fax 0435 68404 / e-mail: [sindaco.comelico@cmcs.it](mailto:sindaco.comelico@cmcs.it)

Prot. n. 2050

Decreto N. 1/2016

**OGGETTO: Approvazione relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, legge 190/2014)**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che il comma 611 dell'articolo unico della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- che lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
  - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

#### PREMESSO, inoltre:

- che il comma 612 dell'art. 1 della medesima legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- che al detto piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione;
- che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
- che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- che anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

#### RILEVATO:

- che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con la “Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)” del 23.03.2015, ha avuto modo di chiarire che: “.. *un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (...) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti <<organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione>>. ...*” (pag. 4);
- che, in osservanza dei predetti indirizzi ermeneutici elaborati dall'ANCI, con decreto del Sindaco n. 2/2015 in data 30.3.2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Comelico Superiore;
- che detto piano di razionalizzazione è stato trasmesso, con nota prot. n. 2187 del 31.3.2015, a mezzo pec, alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto;
- che il citato Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale (link: [www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=48](http://www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=48));
- che con deliberazione n. 3, in data 19.5.2015, il Consiglio comunale di Comelico Superiore ha preso formalmente atto dell'avvenuta approvazione del citato piano di razionalizzazione delle società partecipate, contestualmente, dichiarando di condividerne il contenuto del medesimo strumento di programmazione e della relativa relazione tecnica;

Tutto ciò premesso e rilevato,

#### ATTESO che:

- che il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che “*Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo (<<i> i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni >> ndr) predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione ... della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;
- che come sostenuto da autorevole dottrina in ordine alla competenza ad approvare la relazione di cui al comma 612 cit “... è opportuno seguire la stessa procedura adottata per l'approvazione del piano dello scorso anno, agendo per tempo, in quanto l'eventuale approvazione da parte degli organi collegiali richiede il rispetto di formalità che possono andare oltre il termine – ordinatorio – del 31 marzo” (così *Ciro D'Aries – Stefano Glinianski*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 marzo 2016);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all'approvazione della relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato comma 612;

VISTA la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. 10 fasciate scritte, che al presente atto si allega quale parte integrante e sostanziale, la cui formale stesura è stata curata dai competenti uffici comunali;

RITENUTO il predetto elaborato meritevole di approvazione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella competenza sindacale alla luce delle previsioni contenute dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 ed in conformità agli indirizzi ermeneutici testè richiamati;

### DECRETA


1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Comelico Superiore, che al presente atto si allega *sub A)* a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che, al pari del Piano di razionalizzazione delle società partecipate e della relativa relazione tecnica, anche la relazione venga trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione comunale;
4. di sottoporre la relazione di precedente punto all'esame del Consiglio comunale nella prima seduta utile, iscrivendola all'ordine del giorno della riunione.

Comelico Superiore, 30 marzo 2016

Il SINDACO

Ing. Marco Staunovo Polacco





**COMUNE di COMELICO SUPERIORE**

**Provincia di Belluno**

Via Sei Novembre, n. 43 – 32040 CANDIDE (BL)

Tel. 0435 687050 / fax 0435 68404 / e-mail: *sindaco.comelico@cmcs.it*

---

**Relazione conclusiva**  
**del processo di razionalizzazione delle società partecipate**  
**(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)**

## **I. Premessa**

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare detto “*processo di razionalizzazione*”, ovvero:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Il successivo comma 612 dell'art. 1 della medesima legge 190/2014 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; prevedendo, inoltre, che al detto piano operativo sia allegata una specifica relazione tecnica, e che lo stesso venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltrechè obbligatoriamente pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Dopo che, in data 23.03.2015, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con la “Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)” ha avuto modo di chiarire che “.. *un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (...) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti <<organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione ...>>*” (pag. 4), in osservanza di detti indirizzi ermeneutici, il Comune di Comelico Superiore ha approvato il proprio piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate a mezzo di decreto sindacale n. 2/2015 in data 30.3.2015.

In seguito il citato piano di razionalizzazione è stato trasmesso, con nota prot. n. 2187 del 31.3.2015, a mezzo pec, alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, quindi, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione (link: [www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=48](http://www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=48)), e da ultimo, sottoposto alla

## **2.1. BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a (e sue partecipate)**

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (CF e P.IVA 00971870258), con sede in Belluno, via T. Vecellio, 27/29, capitale sociale € 2.010.000 (per un'analisi dei principali dati del Conto Economico si veda la nota di BIM Gestione Servizi Pubblici allegata sub A al presente atto), è stata costituita il 16 dicembre 2002, a seguito di un atto di scissione e contestuale trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. La società è totalmente partecipata dai Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno, con esclusione di Lamon ed Arsiè.

La società è affidataria del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale "Alto Veneto". Tale servizio contava a fine 2014: 155.600 utenze con 14,4 milioni di metri cubi erogati. Le infrastrutture gestite contava 521 opere di presa, 611 serbatoi, 2.260 km di rete di distribuzione e 1.124 km di adduzione, 1.600 km di fognature, 63 impianti di depurazione e 258 vasche imhoff.

La società è impegnata anche in altri settori, aventi rilevanza nettamente inferiore:

- gestione di una rete di teleriscaldamento a biomasse in Comune di Santo Stefano di Cadore, avente le seguenti caratteristiche: 82 utenti, 1,7 milioni di kw, circa 240.000 € di ricavi annui. Tale servizio presenta una gestione in pareggio;
- gestione del servizio di distribuzione di GPL attraverso reti canalizzate in alcuni Comuni della provincia di Belluno, non serviti dalla rete di distribuzione del gas metano che presentano, complessivamente, le seguenti caratteristiche: 195 utenti, 40mila MC, circa 120.000 € di ricavi annui; Tale servizio presenta una gestione in pareggio;
- gestione impianti termici, illuminazione pubblica, ESCO, servizi generali a società del "gruppo" BIM e Ascotrade.

La Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. è affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente Autorità d'Ambito (ora Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" – A.T.O. "Alto Veneto").

Come già evidenziato nel *Piano 2015* e nella relativa relazione tecnica, i presupposti dell'affidamento "*in house*" sono stati adeguati nel tempo attraverso una conformazione mirata dell'impianto statutario, anche tramite la creazione di appositi organismi atipici aventi funzioni consultive e di vigilanza che hanno rafforzato le modalità e le possibilità di controllo da parte dei Comuni soci.

In forza della sussistenza di tutti i presupposti giuridici e di fatto per la detenibilità della partecipazione societaria in questione, in quanto partecipazione afferente alla produzione di un servizio di interesse generale che rientra nell'ambito delle spettanze proprie delle amministrazioni locali, nonché in considerazione del fatto che la proprietà delle reti, messe a disposizione del gestore ai sensi dell'art. 153 del T.U. dell'Ambiente -D. Lgs. n. 152 del 2006 -, risulta incredibilmente intestata ai singoli enti comunali (come dispone l'art. 143 del medesimo Testo Unico), come precisato nel *Piano 2015*, l'Amministrazione di Comelico Superiore ha inteso conservare la partecipazione in BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.

Conseguentemente, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o dismissione delle quote detenute dal Comune di Comelico Superiore, né intraprese operazioni di fusione di detta società con altre partecipate dal medesimo Comune.

formale presa d'atto del Consiglio comunale per la condivisione del relativo contenuto (del piano e della relativa relazione tecnica) con deliberazione n. 3, in data 19.5.2015.

## **2. Le partecipazioni societarie dirette ed indirette**

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il Comune di Comelico Superiore partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. con una quota del 1,49%;
2. Società BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. con una quota del 1,33%;

Di dette partecipazioni dell'Ente, si è analiticamente dato conto nella relazione tecnica al *Piano 2015*, dando atto, in particolare che, a loro volta, le predette società partecipate detenevano partecipazioni in altre società.

In particolare, la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. partecipava al capitale sociale di:

- Ascotrade S.p.a. con una quota dell'11%;
- Società Informatica Territoriale S.r.l. con una quota del 20%;
- Viveracqua S.c. a r.l. con una quota del 5,20%;
- BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. con una quota del 0,135%.
- La Dolomiti Ambiente S.p.a. con una quota del 7,60%.

Mentre la società BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. partecipava al capitale sociale di:

- Società Informatica Territoriale S.r.l. con una quota del 15%;
- Valmontina S.r.l. con una quota del 25%;
- Renaz S.r.l. con una quota del 20%;
- Seven Center S.r.l. Con una quota del 15%;
- Energie Comuni S.r.l. con una quota del 99%.

Per completezza, si precisa che il Comune di Comelico Superiore, oltre a far parte dell'Unione Montana del Comelico e Sappada, partecipa al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno con una quota del 1,49% e al Consorzio Energia Veneto (CEV) con una quota pari allo 0,14%.

Tuttavia l'adesione all'Unione Montana e la partecipazione ai detti Consorzi, costituendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non hanno costituito oggetto del *Piano 2015* (nè della presente relazione conclusiva).

Per quanto attiene alle partecipazioni detenute da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (d'ora in avanti BIM GSP), si evidenzia quanto di seguito.

1) BIM GSP detiene l'11% del capitale sociale di Ascotrade S.p.A., con sede in Pieve di Soligo (TV), C.F. - P.I. 01201910260 (capitale sociale € 1.000.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 32.671.322; utile al 31/12/2013, € 18.716.956; valore bilancio € 6.200.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013 pari ad € 3.603.745).

Ascotrade S.p.A. opera nel settore della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica e la relativa partecipazione deriva dall'atto di conferimento del ramo d'azienda vendita gas, avente efficacia dal 01/01/2007, dell'allora controllata BIMetano Servizi S.r.l.. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi, indispensabile a garantire l'equilibrio economico finanziario di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., al fine di poter sostenere un Piano di rientro del debito, anche verso i Comuni soci, contenuto in tempistiche ridotte.

In considerazione del fatto che la liquidazione di tale partecipazione non risulterebbe di alcuna utilità, anche in virtù delle particolari regole previste dallo Statuto di Ascotrade S.p.A. per la cessione delle quote che ne riducono fortemente la libertà di circolazione e ne vincolano il valore a valutazioni peritali a richiesta della controllante (Ascopiave) in caso di mancato accordo sul prezzo, l'Amministrazione di Comelico Superiore non ha ritenuto di sollecitare la partecipata BIM GSP ad avviare alcuna procedura di liquidazione, cessione o dismissione della propria quota di Ascotrade S.p.A.

2) BIM GSP detiene 20% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (SIT), C.F. - P.I. 01034290252 (capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 292.813; utile al 31/12/2013, € 42.589; valore bilancio € 20.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013 pari ad € 58.563).

SIT è una società *in house*, che fornisce a BIM GSP attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte acquedottistiche e fognarie, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni fornite da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati in occasione della redazione del bilancio semestrale e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di mantenere le migliori condizioni per i Soci e, dall'altro, garantire l'equilibrio economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e l'assenza di scopo di lucro in capo alla società partecipata, permettono di usufruire di un servizio tecnicamente avanzato ed indispensabili per un gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello di mercato.

Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al Piano 2015, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di necessario ed utile il mantenimento di detta partecipazione in capo a BIM GSP.

3) BIM GSP detiene il 5,20% del capitale sociale di Viveracqua S.c. a r.l. (d'ora innanzi Viveracqua), C.F. - P.I. 04042120230 (capitale sociale € 97.482; patrimonio netto al 31/12/2013, € 72.220; utile al 31/12/2013, € 3.099; valore bilancio € 5.160; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013 pari ad € 5.965).

Viveracqua è una società consortile costituita da 14 gestori del Servizio Idrico Integrato presenti nella Regione Veneto. Tale realtà è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da i Direttori Generali delle società partecipanti che svolgono tale funzione a titolo gratuito. Viveracqua svolge le seguenti attività: funzioni di centrale di committenza al fine di ottenere economie di scala, grazie alla maggiore forza contrattuale, ottenendo risparmi nel reperimento di



servizi e forniture; referente unico per le società aderenti per i rapporti con l'AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua stessa; referente con i finanziatori per ottenere condizioni più favorevoli sui Piani di sviluppo; sede di studio e di confronto nei gruppi di lavoro al fine di evidenziare le problematiche comuni e adottare soluzioni condivise.

Sul presupposto che la partecipazione in questione offre vantaggi non replicabili nell'operatività delle singole società ed in tal senso venendo ad assumere una chiara rilevanza strategica, oltre che ad essere strettamente collegata con il Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento a BIM GSP, l'Amministrazione comunale non ha ritenuto di sollecitare la partecipata BIM GSP ad avviare alcuna procedura di liquidazione, cessione o dismissione della propria quota di Viveracqua.

4) BIM GSP detiene lo 0,135% del capitale sociale di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., P.I. 00878390251 (capitale sociale 7.040.500; patrimonio netto al 31/12/2013, € 27.562.734; utile al 31/12/2013 pari ad € 380.992).

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., anch'essa società in house (come innanzi detto partecipata direttamente anche dal Comune di Comelico Superiore per una quota del 1,33%) opera nel settore delle energie rinnovabili e della distribuzione del gas naturale, oltre ad essere la società del patrimonio con riguardo alle reti gas. BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ne detiene una piccola quota in seguito all'operazione straordinaria di conferimento dei rami d'azienda relativi al settore idroelettrico e al servizio distribuzione gas naturale, avente efficacia dal 1° gennaio 2014.

L'Amministrazione comunale non ha ritenuto di sollecitare la partecipata BIM GSP ad avviare alcuna procedura di liquidazione, cessione o dismissione della propria quota di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.

5) BIM GSP detiene 7,60% del capitale sociale di La Dolomiti Ambiente S.p.A., C.F. - P.I. 00878390251 (capitale sociale 2.035.104; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.887.707; utile al 31/12/2013, € 50.341; valore bilancio € 139.640; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013 pari ad € 143.466).

La Dolomiti Ambiente S.p.A. opera nel ramo della gestione dei rifiuti. La partecipazione in tale società era detenuta a suo tempo nel Consorzio Azienda BIM Piave Belluno ed è stata trasmessa a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in sede di trasformazione e contestuale scissione.

Non costituendo un asset strategico per la società partecipante, nella relazione tecnica allegata al Piano 2015, si è ritenuto che la quota detenuta da BIM GSP in La Dolomite Ambiente S.p.a. potesse essere liquidata nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto.

Tuttavia, ad oggi, la dismissione della partecipazione alla società La Dolomiti Ambiente S.p.a. non risulta ancora formalmente compiuta. Le motivazioni addotte a giustificazione sono evincibili dalla nota allegata al presente atto sub B) a firma dell'Amministratore Unico di BIM GSP - ed acquisita agli atti comunali al prot. n. 1509 in data 8.3.2016 -, nella quale si da conto che "... nell'Ordine del Giorno della scorsa Assemblea dei Soci del 21/12/2015, ..., era stato inserito il seguente punto: <<Partecipazione nella società La Dolomiti Ambiente S.P.A.: indirizzi>>. Nella discussione - che non è sfociata in una delibera puntuale - l'Assemblea ha sostanzialmente verificato la necessità di elaborare delle strategie per riordinare e semplificare l'assetto delle partecipazioni in un ragionamento complessivo che dovrà portare ad un piano condiviso, anche in considerazione dei prossimi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, in ragione, tra l'altro, di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012 e s.m.i. Resta comunque ferma l'indicazione di cedere la partecipazione nella società La Dolomiti Ambiente

*S.p.A. In tal senso, sarà nostra cura informare tempestivamente i Soci di eventuali novità in merito, ferma la riproposizione dell'argomento nella prossima Assemblea".*

## **2.2. BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. (e sue partecipate)**

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. (CF e P.IVA 00971880257), con sede in Belluno, via T. Vecellio, 27/29, capitale sociale € 7.040.500 (per un'analisi dei principali dati del Conto Economico si veda la nota di BIM Belluno Infrastrutture allegata sub C al presente atto), è stata costituita il 16 dicembre 2002, a seguito di un atto di scissione e contestuale trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. La società è partecipata dai Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno, con esclusione di Lamon ed Arsiè.

La società opera nel settore del gas naturale, in veste di proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali costituenti l'apparato infrastrutturale dedicato alla distribuzione del citato combustibile.

Per effetto di apposita convenzione, la società opera anche nella realizzazione congiunta di allacciamenti su reti del Servizio idrico integrato e reti canalizzate di GPL, di competenza della società correlata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A..

La Società è proprietaria di un impianto di turboespansione, per la produzione di energia elettrica, presso la cabina di decompressione del gas naturale situata nel Comune di Ponte nelle Alpi e di una rete di teleriscaldamento con centrale a biomasse, a servizio del comune di Santo Stefano di Cadore, di cui la seconda gestito dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

Dal 1° gennaio 2014 la Società opera in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale e nel settore della produzione di energia da micro-impianti idroelettrici.

La società è stata costituita quale organismo tenentario delle reti (e delle relative infrastrutture di pertinenza) concernenti lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o comunque di servizi di interesse generale.

A seguito della costituzione iniziale, i Comuni soci hanno dato corso a progressive modifiche delle tavole statutarie al fine di adeguarne l'impostazione alla normativa sopravvenuta e di assicurare in tal modo una rispondenza della società alle esigenze proprie del controllo amministrativo da parte degli Enti partecipanti.

La società Bim Infrastrutture S.p.A. si configura come società a capitale pubblico totalitario ed incedibile e risulta funzionale all'assolvimento di attività direttamente inerenti all'azione dell'Ente. Anche in tal caso, pertanto, in considerazione della sussistenza di tutti i presupposti giuridici e di fatto per la detenibilità della partecipazione societaria in questione, come precisato nel Piano 2015, l'Amministrazione di Comelico Superiore ha inteso conservare la partecipazione in detta società.

Conseguentemente, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o dismissione delle quote detenute dal Comune di Comelico Superiore, né sono state intraprese operazioni di fusione di detta società con altre partecipate dal medesimo Comune.

Per quanto concerne le partecipazioni detenute da Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., (d'ora in avanti BIM Infrastrutture), si evidenzia quanto di seguito.

1) BIM Infrastrutture detiene il 15% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (SIT), C.F. - P.I. 01034290252 (capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 292.813; utile al 31/12/2013, € 42.589; valore bilancio € 15.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013 pari ad € 43.922).

SIT è una società in house, che fornisce a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte gas, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08).

Come peraltro già riportato innanzi (con riferimento alla partecipazione in SIT di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a), i costi delle prestazioni fornite da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati in occasione della redazione del bilancio semestrale e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di mantenere le migliori condizioni per i Soci e, dall'altro, garantire l'equilibrio economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e l'assenza di scopo di lucro in capo alla società partecipata, permettono di usufruire di un servizio tecnicamente avanzato ed indispensabili per un gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello di mercato.

Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al Piano 2015, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario ed utile il mantenimento di detta partecipazione in capo a BIM Infrastrutture.

2) BIM Infrastrutture detiene il 25% del capitale sociale di Valmontina S.r.l. C.F. - P.I. 01145190250 (capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 3.996.848; utile al 31/12/2013 pari ad € 375.279).

Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a conferimento da parte del Consorzio BIM Piave Belluno a far data dal 09/04/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica.

Detta partecipazione, come come evidenziato nella relazione tecnica allegata al *Piano 2015*, è stata ritenuta di carattere strategico rappresentando un *asset* prettamente finanziario in grado di far conseguire liquidità e risultando, altresì, funzionale alla *mission* di BIM Infrastrutture in quanto volta allo sviluppo delle energie rinnovabili; di talchè l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuna la conservazione della citata partecipazione in capo a BIM Infrastrutture.

3) BIM Infrastrutture detiene il 20% del capitale sociale di Renaz S.r.l. C.F. - P.I. 00946200250 (capitale sociale € 10.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.050.049; utile al 31/12/2013 pari ad € 246.560).

Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a fusione per incorporazione in BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. della società controllata Veneto Finanza S.r.l. a far data dal 24/12/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica.

Detta partecipazione, come come evidenziato nella relazione tecnica allegata al *Piano 2015* - ed al pari di quanto sopra evidenziato in relazione alla quota in Valmontina S.r.l., è stata ritenuta di carattere strategico rappresentando un *asset* strettamente prettamente finanziario in grado di far conseguire liquidità e risultando, altresì, funzionale alla *mission* di BIM Infrastrutture in quanto volta allo sviluppo delle energie rinnovabili, conseguentemente l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuna la conservazione della citata partecipazione in capo a BIM Infrastrutture.

4) BIM Infrastrutture detiene il 15% del capitale sociale di Seven Center S.r.l. C.F. 00344730288 - P.I. 03640120261 (capitale sociale € 93.600; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.317.691; perdita al 31/12/2013 pari ad € 58.049,23).

Tale partecipazione è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo alla distribuzione gas da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2014.

In considerazione del fatto che detta società offre a BIM Infrastrutture prestazioni specialistiche relative alla manutenzione delle reti e degli impianti afferenti alle reti gas (manutenzione cabine di 1° e 2° salto, attività di ricerca perdite, servizio di odorizzazione, sostituto metrico per il servizio di misura), l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuna la conservazione della citata partecipazione in capo a BIM Infrastrutture.

4) BIM Infrastrutture detiene il 99% del capitale sociale di Energie Comuni S.r.l., C.F. - P.I. 00293380259 (capitale sociale € 200.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.042.615; perdita al 31/12/2013 pari ad € 190.048), la quale (Energie Comuni S.r.l.) detiene, a propria volta, il 100% del capitale sociale di Idroelettrica Agordina S.r.l., C.F. - P.I. 01075600252 (capitale sociale € 10.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 481.870; utile al 31/12/2013 pari ad € 68.369).

La partecipazione del 99% in Energie Comuni S.r.l. è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo al settore idroelettrico da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2014. La società opera nel settore della produzione di energia idroelettrica (la controllata Idroelettrica Agordina S.r.l. è a sua volta proprietaria di un impianto di produzione su acqua fluente).

Nella relazione tecnica allegata al Piano 2015, è stata espressa l'intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione di Energie Comuni S.r.l. e di Idroelettrica Agordina S.r.l. nella controllante BIM Infrastrutture S.p.A., avendo cura, tuttavia, di evidenziare come detta procedura sconta tempistiche non facilmente prevedibili e programmabili, connesse principalmente alle problematiche connesse alle posizioni di alcuni impianti in via di realizzazione nella graduatoria del GSE per accedere agli incentivi per la produzione di energia idroelettrica.

Ad oggi, l'anzidetto processo di fusione non risulta ancora formalmente attivato per le motivazioni addotte nella nota allegata al presente atto sub D) a firma dell'Amministratore Unico di BIM Infrastrutture - ed acquisita agli atti comunali al prot. n. 1510 in data 8.3.2016 - , nella quale, riaffermando quanto già evidenziato nella relazione tecnica al Piano 2015, si da testualmente conto che "... con riferimento alla alla partecipazione di controllo in Energie Comuni S.r.l. e alla partecipazione indiretta in Idroelettrica Agordina S.r.l. Ribadiamo la volontà di procedere con delle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione nel momento in cui le condizioni ci permetteranno di attuarle senza nocumento per la so

cietà. Infatti alcuni degli impianti in via di realizzazione, facenti capo alle predette società, sono inseriti in buona posizione nella graduatoria del GSE per accedere agli incentivi per la produzione di energia idroelettrica. Allo stato, però, il Decreto 06/07/2012 all'art. 10, comma 7, stabilisce che l'iscrizione al Registro è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le Procedure Applicative del Decreto (rev. 13/01/2014) al paragrafo 2.2.8 chiariscono che il divieto di trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, prima dell'entrata in esercizio dello stesso, riguarda anche la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi

*incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto. Pertanto, affrettare i tempi di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione pregiudicherebbe l'iscrizione nella graduatoria sopra citata, condizione propedeutica all'ottenimento di incentivi sull'energia prodotta".*